

Presupposti del diritto:

- affari conclusi dal preponente in caso di deroga al diritto di esclusiva

Secondo la disciplina normativa del contratto di agenzia, il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ. è l'elemento non già essenziale ma naturale del contratto stesso ed è, quindi, derogabile per volontà delle parti, con l'ulteriore conseguenza che la deroga all'esclusiva in favore dell'agente comporta che a questo non spetta il diritto, sancito dall'art. 1748 cod. civ., alla provvigione per gli affari conclusi nella zona direttamente dal preponente; invero tale diritto alla provvigione per gli affari diretti in tanto è concepibile in quanto la zona sia riservata all'agente in esclusiva, l'art. 1748 cod. civ. mirando, appunto, a tutelare l'agente medesimo, nell'ambito della zona a lui riservata, da ogni invasione del preponente, che si traduca in una sottrazione di affari ed indebita appropriazione dei risultati della sua opera organizzatrice e promozionale.

Sez. Lav., sent. n. 797 del 28-01-1983, La Previdente Assicurazioni c. Ferrarini (rv 425539).

Diritto di esclusiva: conseguenze della deroga

Secondo la disciplina normativa del contratto di agenzia, il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ. è l'elemento non già essenziale ma naturale del contratto stesso ed è, quindi, derogabile per volontà delle parti, con l'ulteriore conseguenza che la deroga all'esclusiva in favore dell'agente comporta che a questo non spetta il diritto, sancito dall'art. 1748 cod. civ., alla provvigione per gli affari conclusi nella zona direttamente dal preponente; invero tale diritto alla provvigione per gli affari diretti in tanto è concepibile in quanto la zona sia riservata all'agente in esclusiva, l'art. 1748 cod. civ. mirando, appunto, a tutelare l'agente medesimo, nell'ambito della zona a lui riservata, da ogni invasione del preponente, che si traduca in una sottrazione di affari ed indebita appropriazione dei risultati della sua opera organizzatrice e promozionale.

Sez. Lav., sent. n. 797 del 28-01-1983, La Previdente Assicurazioni c. Ferrarini (rv 425539).

Diritto di esclusiva: fattispecie

In tema di rapporti tra imprese assicuratrici ed agenti di assicurazione in gestione libera, l'accordo economico collettivo nazionale del 10 ottobre 1951, reso efficace "erga omnes" con il DPR 18 marzo 1961 n. 387, nel regolare, all'art. 6, primo comma, il diritto di esclusiva, mentre prevede espressamente (come altri accordi nazionali di diritto comune) la possibilità di patto contrario per singole concrete situazioni, confermando così la derogabilità, per volontà delle parti, dell'anzidetto diritto, già consentita dalla disciplina normativa del contratto di agenzia, d'altro canto tutela quel diritto con il divieto per la relativa zona di istituzione di altre agenzie o di operazioni

con altri produttori, prescrivendo anche la misura delle provvigioni spettanti all'agente estromesso.

Sez. Lav., sent. n. 797 del 28-01-1983, La Previdente Assicurazioni c. Ferrarini (rv 425540).